



COMUNE DI URI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2023

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 4 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

ART. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA'

ART. 7 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

ART. 8 – CONTRIBUTI

ART. 9 – CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 10 – AMBITI DI INTERVENTO

Ambito di intervento per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente

Ambito di intervento delle attività culturali, educative e celebrative

Ambito di intervento umanitario, socio-assistenziale e del volontariato

Ambito di intervento delle attività di promozione per lo sviluppo economico

Ambito di intervento di promozione e sviluppo del turismo

ART. 11 – PATROCINI

ART.12 – RESPONSABILITÀ

ART.13 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Uri, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio costituzionale di sussidiarietà, favorisce l'autonoma iniziativa delle forme associative per lo svolgimento di attività, eventi ed iniziative che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione.
2. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi e patrocini ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
3. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui al presente regolamento, è istituito l'Albo comunale delle associazioni.

ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle risorse economiche in rapporto ad iniziative coinvolgenti gli ambiti di intervento sotto individuati e definiti meglio nell'art. 10:
 - Tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
 - Attività culturali, educative e celebrative;
 - Umanitario, socio-assistenziale e del volontariato;
 - Attività di promozione per lo sviluppo economico;
 - Promozione e sviluppo del turismo.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - ad associazioni che perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria;
 - ai rapporti di natura commerciale e a quelli che rientrano nella fattispecie del D.Lgs 36/2023;
 - ai contributi che il Comune di Uri eroga per disposizioni legislative e per funzioni delegate da Stato, Regione o altri Enti.

ART. 3 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Sono requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni:
 - L'assenza di scopo di lucro;
 - Svolgere attività, di cui all'art. 2 c.1;
 - Avere sede operativa e/o legale nel territorio comunale;
2. La domanda di iscrizione nell'Albo in carta semplice, allegata al presente regolamento, deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente allegando copia del documento di identità.
3. L'iscrizione all'albo ha validità di 3 anni.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato:
 - a. Copia dell'atto costitutivo o dello statuto, eventualmente registrato;
 - b. Copia del Codice fiscale e/o Partita IVA dell'associazione in base alla normativa vigente;
 - c. Dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione indicante la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
 - d. Copia del documento di identità del legale rappresentante;

- e. Breve presentazione dell'Associazione con indicazioni della attività che si intende realizzare;
5. I Comitati Spontanei, costituiti al fine di una specifica attività di cui all'art.2 comma 1 del presente regolamento e temporalmente individuati, presentano istanza sul modulo allegato al presente regolamento contenente istanza di iscrizione con allegata una breve relazione che illustri le finalità del comitato, il campo di attività tra quelle dell'art.2 c. 1 e le finalità tra quelle elencate all'art. 10 del presente regolamento, gli obiettivi e il periodo di attività del comitato spontaneo.
 6. L'iscrizione all'Albo è approvata con determinazione del Responsabile dell'area competente.
 7. È possibile presentare domanda d'iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno, a patto che avvenga, così come la richiesta di contributo (vedi art. 7 del presente Regolamento), almeno 15 giorni prima dell'evento che si intende organizzare.
 8. In sede istruttoria la domanda d'iscrizione può essere respinta per l'insussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.
 9. Con motivato provvedimento, al venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, si può altresì disporre la cancellazione dall'Albo.
 10. Solo ed esclusivamente per i Comitati Spontanei, costituiti al fine di una specifica attività di cui all'art.2 comma 1 del presente regolamento, l'iscrizione all'Albo ha validità di 12 mesi; decorso tale termine, sono automaticamente cancellati.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'Albo, gli Enti sono tenuti a dare comunicazione al Comune, al subentrare di eventuali variazioni quali: modifica Ragione Sociale, statuto, sede, telefono, legale rappresentate, composizione del consiglio direttivo, indirizzo.
2. L'Albo è soggetto a revisione triennale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività. Pertanto, a partire dal terzo anno di vigenza del presente Regolamento con cadenza triennale, viene disposta la revisione dell' Albo. Gli Enti iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, devono comunicare al Sindaco la richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Albo per il triennio successivo, allegando una relazione sull'attività svolta nel periodo precedente e il programma delle iniziative che si intendono realizzare nel triennio successivo dalla quale deve risultare l'operatività dell'associazione nel periodo di riferimento, coerente con le finalità della stessa.
3. Sulla base della documentazione pervenuta, il Responsabile dell'Area competente con propria determinazione prende atto degli esiti della revisione.
4. Nel caso in cui l'associazione non ottemperi all'invio della documentazione necessaria alla revisione o emergano elementi per procedere alla cancellazione si comunica all'interessato la cancellazione dall'albo così come previsto al successivo art. 5 comma 3.
5. Non sono soggetti a revisione i Comitati Spontanei in quanto l'iscrizione all'Albo ha validità di 12 mesi.

ART. 5 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta con apposita e motivata determinazione del Responsabile dell'Area competente.
2. Sono cause di diretta cancellazione dall'Albo:
 - a. la richiesta dell'Associazione iscritta;

- b. la perdita dei requisiti formali e sostanziali di cui all'articolo 1;
 - c. la mancata consegna dei documenti necessari all'aggiornamento dell'Albo di cui all'art. 4;
 - d. il compimento di azioni che risultano essere lesive dell'immagine del Comune di Uri;
 - e. mancata presentazione della rendicontazione dell'evento, vedi art. 8, per le Associazioni e/o Comitati ai quali è stato concesso il contributo in due soluzioni e non abbiano provveduto alla restituzione dell'acconto entro i termini previsti all'art. 8;
 - f. la mancata partecipazione alla Consulta per tre volte consecutive;
 - g. lo scioglimento dell'associazione.
3. La cancellazione dall'Albo comunale delle associazioni determina la risoluzione dei rapporti convenzionali eventualmente in atto, nonché la cessazione del diritto d'accesso a contributi, sovvenzioni e vantaggi economici erogati dal comune.
4. La cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Associazioni, prevista dal comma 2 lettera e. del presente articolo, comporta l'inibizione ad un'ulteriore iscrizione per 12 mesi dalla data dell'atto con il quale si dispone la cancellazione.

ART. 6 - FORME DI PUBBLICITÀ

1. Al fine di dare la massima pubblicizzazione dei requisiti e delle modalità di iscrizione e dell'elenco degli Enti iscritti, è predisposta nell'apposita sezione sul sito web del Comune idonea informativa e la relativa modulistica.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla formazione del pubblico Albo delle Associazioni.

ART.7 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

1. Il Comune può concedere contributi e patrocini nei limiti delle risorse previste in bilancio.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) concessione di contributi: la concessione di somme a fondo perduto per le attività di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento;
 - b) concessione di patrocini: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'ente, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o altro regolamento.
3. La richiesta di contributi e patrocini deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo allegato al Regolamento e deve indicare il programma dettagliato sulle attività ed eventi che si intende organizzare e la previsione delle spese necessarie per l'organizzazione della manifestazione.
4. Le Associazioni e i Comitati spontanei, per poter presentare la richiesta di contributo o di patrocinio devono presentare istanza di iscrizione all'Albo almeno 15 giorni prima dell'evento per il quale intendono chiedere il contributo o il patrocinio.
5. Solo ed esclusivamente per la concessione di patrocini ad iniziative a cui è riconosciuta un'importante rilevanza in ambito sanitario, sociale, culturale, educativo, ambientale e

turistico, riconosciuto dalla Giunta Comunale, la concessione del patrocinio può essere concessa derogando l'iscrizione all'Albo.

6. La concessione di contributi/patrocini e l'approvazione del programma della manifestazione è deliberata dalla Giunta Comunale.
7. Qualora l'Associazione e/o Comitato Spontaneo non rispetti il programma presentato e approvato con deliberazione di Giunta Comunale, l'Amministrazione potrà riservarsi di modificare il contributo concesso.

ART. 8 - CONTRIBUTI

1. Il contributo, concesso con deliberazione di Giunta Comunale, non può essere superiore al 70% della spesa complessiva prevista per l'evento oggetto del contributo.
2. Il contributo può essere concesso per le seguenti spese:
 - spese generali (eventi, attività, spettacoli etc.);
 - acquisto di beni strumentali e di investimento;
 - acquisto di beni di prima necessità;
 - acquisto di beni a fini sociali e culturali;
 - spese per pubblicazione di libri;
 - affitto sale, allestimento;
 - costi associativi per eventi/manifestazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale;
 - altre spese per le quali il richiedente non sia già destinatario di risorse erogate a qualunque titolo.
3. La richiesta di contributi deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo allegato al Regolamento;
4. Il contributo può essere erogato, successivamente alla deliberazione di concessione, nelle seguenti modalità:
 - In due soluzioni, vista la natura stessa dell'evento o della manifestazione adeguatamente motivata nell'istanza, nello specifico:
 - Acconto del 30% del contributo concesso prima dello svolgimento dell'evento/manifestazione;
 - Saldo del 70 % al termine dello svolgimento dell'evento/manifestazione.
 - In un'unica soluzione, l'intero ammontare del contributo è liquidato al termine della evento/manifestazione.
5. In entrambi i casi l'associazione/comitato che riceve i contributi deliberati deve presentare all'amministrazione il rendiconto con allegate le pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, ricevute etc.), al netto dei ricavi, nei seguenti termini:
 - l'associazione/comitato che ha organizzato l'evento presenta il rendiconto entro due mesi dalla fine dell'evento stesso;
 - per gli eventi/manifestazioni svolte nel mese di dicembre la rendicontazione è presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. L'Associazione e/o Comitato spontaneo a cui è stato concesso un contributo in due soluzioni (acconto 30 % e saldo 70%), è tenuto a:
 - presentare entro due mesi dall'evento la rendicontazione con allegate le pezze giustificative (vedi art. 8 punto 4);
 - qualora non vi provveda o qualora l'evento non si realizzi è tenuta ad informare l'Ufficio Servizi Sociali e Culturali ed alla restituzione dell'acconto del 30%, nelle modalità comunicate

dall'ufficio, entro due mesi dalla realizzazione e/o cancellazione dello stesso pena la cancellazione dall'albo.

ART. 9 – CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, tenuto conto dei seguenti criteri anche non cumulativi:

- assenza di contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle iniziative programmate;
- incidenza significativa dell'iniziativa a vantaggio della crescita e valorizzazione della comunità locale, del territorio e dell'immagine del Comune di Uri;
- gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune da parte del richiedente;
- affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
- validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo o il patrocinio;
- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione dell'attività e numero del numero dei suoi potenziali fruitori;
- realizzazione dell'iniziativa nel territorio del Comune di Uri. Se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, valutazione della promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- capacità di autofinanziamento;
- rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità);
- capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Comune, in tutte le sue manifestazioni;
- quantità e qualità delle iniziative programmate;
- originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- grado di ricaduta dell'attività sulla comunità locale e integrazione con il territorio;
- garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte
- e attività.

ART.10 - AMBITI DI INTERVENTO

Il Comune di Uri riconosce i contributi e i patrocini per le attività di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento e per le finalità sotto riportate.

Ambito di intervento per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente:

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono finalizzati a sostenere:

- le attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale;
- iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro conservazione;
- sostenere le attività di protezione civile operata in ambito comunale.

Ambito di intervento delle attività culturali, educative e celebrative

Gli interventi a favore delle attività e iniziative culturali, educative, celebrative sono finalizzati a sostenere:

- attività di promozione culturale nell'ambito del territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.
- attività teatrali e musicali di pregio artistico realizzate nel territorio comunale;
- attività di valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali e delle tradizioni storiche, culturali, e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, dei musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio materiale e immateriale del Comune di Uri;
- promozione e scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità;
- convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione nel territorio.

Ambito di intervento umanitario, socio-assistenziale e del volontariato

Gli interventi del Comune di Uri sono disposti a favore di soggetti che, senza fini di lucro, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono attività dirette a migliorare le condizioni di disagio socio-economico e sanitario.

Sono comprese le attività e/o iniziative purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale.

Ambito di intervento delle attività di promozione per lo sviluppo economico

Gli interventi a favore delle attività di promozione per lo sviluppo economico sono finalizzati:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni sia che si tengano nel territorio comunale che al di fuori di esso, purché finalizzate alla promozione e sostegno di attività economiche esercitate nel territorio urese;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative di promozione, pubblicazione e commercializzazione di prodotti locali con l'adesione qualitativamente e quantitativamente significativa di aziende operanti in ambito comunale;

- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità comunale e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e alla sperimentazione.

Ambito di intervento di promozione e sviluppo del turismo

Gli interventi a favore delle attività di promozione e sviluppo del turismo sono finalizzati a:

- promozione dell'immagine del Comune;
- promozione del territorio, delle sue peculiarità paesaggistiche, ambientali, storia e tradizioni popolari.

ART. 11 - PATROCINI

1. Il Comune può concedere il patrocinio alle attività di cui all'art. 2 comma 1. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa, attività o progetto ritenuto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuto meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.
2. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente in forma scritta ed utilizzando l'apposito modulo allegato al Regolamento, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. Unitamente al patrocinio possono essere concessi benefici finanziari o comunque agevolazioni per le iniziative e per le manifestazioni alle quali si riferisce, che devono essere richiesti con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
4. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta al protocollo comunale oltre il termine fissato al comma 2, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. L'istruttoria, a cura dell'Ufficio competente, deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
7. Il patrocinio da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore.
8. La concessione del patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune ed è deliberata dalla Giunta comunale.
9. La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per l'Ente, diretto o indiretto, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o altro regolamento.
10. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

11. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Il materiale promozionale e informativo, su qualsiasi supporto, relativo all'iniziativa deve riportare la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Uri" e il logo dell'Ente.
12. Il logo comunale deve essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative sono patrocinate, direttamente dai competenti uffici mediante supporto informatico.

ART.12 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra associazioni o comitati e soggetti terzi incaricati per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Qualora si verificano situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, il Comune può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito a danni eventualmente connessi all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari.
4. Il Comune non assume responsabilità relativamente alla gestione di Associazioni che ricevono contributi, anche qualora fra gli organi amministrativi dell'Associazione beneficiaria vi siano rappresentanti nominati dal Comune stesso.

ART. 13 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale provvederà a convocare la Consulta delle Associazioni almeno tre volte l'anno.
2. Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a partecipare alla Consulta.
3. La consulta viene convocata tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale ed acquisisce valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti degli interessati. Non verranno effettuate comunicazioni individuali.
4. Per una corretta programmazione delle iniziative, verrà convocata una consulta a fine anno al fine di presentare gli eventi ed attività che ogni Associazione ha in programma di realizzare durante l'anno successivo e a cui intende richiedere il patrocinio/contributo comunale, il verbale di tale consulta dovrà essere sottoscritto da tutte le associazioni partecipanti.
5. La mancata partecipazione alla Consulta per tre volte consecutive determina la cancellazione dall'Albo comunale delle Associazioni.

ART.14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione dello stesso.
2. Dalla data della entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dell'Albo Comunale delle Associazioni approvato con Deliberazione C.C. n° 41 del 24/11/2011.

3. Per quanto non regolato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
4. Il presente Regolamento è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Uri.